

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI MOTTA BALUFFI

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024	Nr. Progr.	10
	Data	30/04/2024
	Seduta Nr.	3

Cod. Materia:

Cod. Ente: **019061**

Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 30/04/2024 Ore 19:00

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
Premoli Antonietta	SINDACO	Presente	
Donzelli Chiara	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Poli Federico	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Marca Antonella	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Feraboli Sonia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Balestreri Alessandro	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Araujo Xavier Patricia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Argenti Tiziana	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Carrara Matteo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Allodi Evita	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Marca Luca	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Totale Presenti	10	Totale Assenti	1

Assenti giustificati i signori:

MARCA LUCA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

È presente l'Assessore: .

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Nanni Maria Rita

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO il Sig. PREMOLI ANTONIETTA dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 30/04/2024

OGGETTO:

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024

Il Sindaco illustra il punto all'Ordine del giorno ed apre la discussione.

Interviene il Consigliere Carrara chiedendo quante rate sono state previste per i pagamenti del 2024 e come è prevista la gestione della discarica.

Il Sindaco risponde specificando che le rate 2024 sono 3 (tre) e che l'aumento del costo è dovuto alla percentuale di inflazione (0,10 - 0,50) pertanto obbligatorio.

Nessun Consigliere interviene pertanto il Sindaco dichiara CHIUSA la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visti, inoltre:

• l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 30/04/2024

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Considerato che con deliberazione del consiglio n.42 del 29/12/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

Richiamata la deliberazione del consiglio n.20 del 30/04/2022 con la quale si è approvato il Regolamento per la disciplina della Tari;

Preso atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2024-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-2 definito dall'ARERA con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, trasmesso dalla Casalasca Servizi spa di Casalmaggiore con la quale il Comune ha in essere fino al 31/12/2025 il contratto di servizio per la raccolta-trasporto e smaltimento servizio raccolta rifiuti, comprendente i costi della suddetta ditta e i costi sostenuti dal Comune, è stato validato dallo studio PERK SOLUTION SRL di Bologna come da nota n.977/024 del 29/04/2024;

Premesso, per il 2024, evidenzia costi complessivi pari a Euro 139.116,00 (compresa IVA), a cui sono state sottratte le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 (pari a Euro 168,00) e quindi ai fini della determinazione delle tariffe TARI i costi complessivi sono pertanto pari ad Euro **138.948,00** (comprensivi di IVA).

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano (Casalasca Servizi spa e Comune per i costi di competenza) attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato e validato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024;

Considerato che:

- Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 30/04/2024

alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- il costo presunto, per l'anno 2024, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 138.948,00 e comprende i costi fissi, pari al 37,48.% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 62,52% come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che il Comune di Motta Baluffi, per l'anno 2024, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 81,58 % per le utenze domestiche e del 18,42% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Esaminate inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Rilevato inoltre che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Preso atto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Cremona sull'importo del tributo, nella misura del 5,00%;

Richiamata la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15 A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 30/04/2024

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto l'ALLEGATO A) relativo al prospetto di calcolo e determinazione delle tariffe TARI 2024;

Premesso, altresì, che si rende necessario stabilire il numero delle rate e relative scadenze per il pagamento TARI 2024;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

CON voti favorevole n. 08, contrari 0 ed astenuti n. 02 (Carrara M, Allodi E.) resi nelle forme di legge per alzata di mano;

DELIBERA

- di approvare per l'anno 2024, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto ALLEGATO A) CHE forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% % fissata dalla Provincia di Cremona;
- di dare atto che in base alla delibera Arera n. 386/2023/R/rif, la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva di seguito indicate:
- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- 4) di stabilire le seguenti rate e scadenze per il pagamento della TARI 2024:
 - **prima rata :** **31/07/2024**
 - **seconda rata:** **30/10/2024**
 - **terza rata:** **15/12/2024**
 - **con possibilità di versamento in una unica soluzione entro il 31/07/2024;**
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 30/04/2024

dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere in merito

CON voti favorevole n. 08, contrari 0 ed astenuti n. 02 (Carrara M, Allodi E.) resi nelle forme di legge per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000:

COMUNE DI MOTTA BALUFFI

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **10** Data Delibera **30/04/2024**

OGGETTO

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, C. 2 E 97, C.4.B. DEL T.U. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 24/04/2024

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to Manini Anna

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, C. 1 DEL T.U. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 24/04/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Bastelli Giulia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 30/04/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to PREMOLI ANTONIETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to NANNI MARIA RITA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **21/05/2024** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 21/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to NANNI MARIA RITA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 21/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

NANNI MARIA RITA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **30/04/2024**.

Data: 30/04/2024 00:00:00

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to NANNI MARIA RITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **31/05/2024**.

Data: 31/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to NANNI MARIA RITA

COMUNE DI MOTTA BALUFFI
PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

anno 2024

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

DATI GENERALI		inserire	%	Costi da coprire	
Costi fissi no K n-1		52.075,00	0,00%	52.075,00	Costi fissi no K
CKn			0%	0,00	CKn
Costi variab n-1		86.873,00	0,00%	86.873,00	Costi variabili
riduzioni		6.000,00			
Totale RSU kg	kg	416.285,00		138.948,00	TOTALE
Tasso inflaz. Ip		0,00%			
Recup. Prod. Xn		0,00%			

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud	339.594	81,58	€ 42.481,38	€ 70.868,65	€ 6.000,00	€ 64.868,65
Und	76.691	18,42	€ 9.593,62	€ 16.004,35	€ 6.000,00	€ 22.004,35
Totale	416.285	100,00	€ 52.075,00	€ 86.873,00	-	€ 86.873,00

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

n	Inserire		Inserire		Inserire	
	Stot(n)	N(n)	N(n)	Ps	Ps	Ps
1	27550	157		50%		
2	20567	114		50%		
3	8969	55		50%		
4	8038	43		50%		
5	2741	16		50%		
6 o più	1413	7		50%		
Totale	69278	392				

TARIFFE	
Fisso €/mq	Variabile €
0,528	84,96
0,616	169,92
0,679	217,72
0,730	276,13
0,780	345,16
0,818	398,26

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Inserire % aumento ut. giornaliera (≤ 100%):		Inserire		Inserire		Inserire	
1	2	Fisso €/mq	Ps	Fisso €/mq	Ps	Fisso €/mq	Ps
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	100%	0,433	109,72,00	0,433	109,72,00	0,433	80%
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	100%	0,834	107,00,00	0,834	107,00,00	0,834	100%
Stabilimenti balneari	100%	0,657	145,00,00	0,657	145,00,00	0,657	100%
Esposizioni, autosalone	100%	0,448	100,00,00	0,448	100,00,00	0,448	100%

1,019

1,386	3,136
0,851	2,014
1,042	2,350
1,178	2,668
0,605	1,371
1,157	2,617
0,006	0,014
1,584	3,572
1,084	2,439
1,209	2,720
0,948	2,152
1,136	2,559
7,733	17,468
0,042	0,096
4,344	9,798
1,834	4,875
1,605	3,612
10,881	24,561
0,060	0,135
1,709	3,859

5	Alberghi con ristorante	3,136,00	100%
6	Alberghi senza ristorante	2,014,00	100%
7	Casa di cura e riposo	2,350,00	100%
8	Uffici, agenzie, studi professionali	115,00	100%
9	Banche ed istituti di credito	189,00	100%
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli - idem utenze giornaliere	175,00	100%
11	Epicola, farmacia, tabaccaio, plurlicenze	46,00	100%
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parruc.	14,00	100%
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	36,00	100%
14	Attività industriali con capannoni di produzione	4,453,00	100%
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,424,00	100%
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie - idem utenze giornaliere	0,00	100%
17	Bar, caffè, pasticceria	356,00	20%
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	418,00	50%
19	Plurlicenze alimentari e/o miste		100%
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - idem utenze giornaliere	0,00	100%
21	Discoteche, night-club	0,00	100%
		8.716,00	

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Ctuf: € 42.481,38

n.	Ka	Sot(n)	Ka.Stot(n)	Quif	TFd	
					Quif:Ka(n)	Quif:Ka(n)
1	0,84	27550	23.142,00	0,629	0,629	0,528
2	0,98	20567	20.155,66	0,629	0,629	0,616
3	1,08	8969	9.686,52	0,629	0,629	0,679
4	1,16	8038	9.324,08	0,629	0,629	0,730
5	1,24	2741	3.398,84	0,629	0,629	0,780
6 o più	1,30	1413	1.836,90	0,629	0,629	0,818

Totale € 67.544,00

Gettito	
€	14.555,02
€	12.676,78
€	6.092,28
€	5.864,32
€	2.137,68
€	1.155,31
€	42.481,38

Verificato

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

Cvd (€)

€ 64.868,65

Cvd (€)

€ 339.594,05

Qtot (kg)

€ 0,19

Cu (€/kg)

€ 555,98

Quv

inserire

n.	Kb min	Kb max	Ps	Kb(n)	N(n)	Kb(n):N(n)	Quv	TVd		
								gettito	gettito	
1	0,60	1,00	50%	0,80	157	125,6	84,96	€	13.339,07	
2	1,40	1,80	50%	1,60	114	182,4	169,92	€	19.371,38	
3	1,80	2,30	50%	2,05	55	112,75	217,72	€	11.974,36	
4	2,20	3,00	50%	2,60	43	111,8	276,13	€	11.873,47	
5	2,90	3,60	50%	3,25	16	52	345,16	€	5.522,54	
6 o più	3,40	4,10	50%	3,75	7	26,25	398,26	€	2.787,82	
Totale							610,8	€	64.868,65	verificato

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Ctspf 9.593,62
 QTnd 9.204,80
 Qapf 1.04224152

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%)

	Attività	Kc min.	Kd max.	Ps	Kc	Stot(ap)	Stot(ap).Kc	TF(ap)	Gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	50%	0,415	1.017,00	422,06	0,433	439,88
2	Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	100%	0,800	107,00	85,60	0,834	89,22
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	100%	0,630	0,00	0,00	0,657	0,00
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	100%	0,430	0,00	0,00	0,448	0,00
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	100%	1,330	0,00	0,00	1,386	0,00
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	50%	0,855	365,00	312,08	0,891	325,26
7	Casa di cura e riposo	0,95	1,00	100%	1,000	0,00	0,00	1,042	0,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	100%	1,130	116,00	131,08	1,178	136,62
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	100%	0,580	189,00	109,62	0,605	114,25
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	100%	1,110	175,00	194,25	1,157	202,46
	- idem utenze giornaliere	1,74	2,22	100%	2,220	0,00	0,00	2,314	0,00
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	100%	1,520	46,00	69,92	1,584	72,87
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,72	1,04	100%	1,040	14,00	14,56	1,084	15,18
13	Carrozeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	100%	1,160	36,00	41,76	1,209	45,52
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	100%	0,910	4.453,00	4052,23	0,948	4.223,40
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	100%	1,090	1.424,00	1552,16	1,136	1.617,73
16	Ristoranti; trattorie; osterie; pizzerie; mense; pub; birrerie	4,84	7,42	100%	7,420	0,00	0,00	7,733	0,00
	- idem utenze giornaliere	9,68	14,84	100%	14,840	0,00	0,00	15,467	0,00
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	20%	4,168	356,00	1.483,81	4,344	1.546,49
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	0%	1,760	418,00	735,68	1,834	766,76
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	0%	1,540	0,00	0,00	1,605	0,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	100%	10,440	0,00	0,00	10,881	0,00
	- idem utenze giornaliere	12,12	20,88	100%	20,880	0,00	0,00	21,762	0,00
21	Discoteche, night-club	1,04	1,64	100%	1,640	0,00	0,00	1,709	0,00
					8.716	9204,798			9.593,62

Verificato

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

CVnd 22.004,35
 QTnd 76.690,95
 Cu 0,287
 % aumento utenze giornaliere 100%

Attività	Inserire				Kd	Stof(ap)	Qnd	TARIFFE	Gettito
	Kd min.	Kd max.	Ps						
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	50%	3.400	1.017	3.458	0,976	992,12	
2 Campi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51	6,55	100%	6.550	107	701	1,879	201,09	
3 Stabilimenti balneari	3,11	5,20	100%	5.200	0	0	1,492	0,00	
4 Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	100%	3.550	0	0	1,019	0,00	
5 Alberghi con ristorante	8,79	10,93	100%	10.930	0	0	3,136	0,00	
6 Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	50%	7.020	365	2.562	2,014	735,18	
7 Case di cura e riposo	7,82	8,19	100%	8.190	0	0	2,350	0,00	
8 Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	100%	9.300	116	1.079	2,668	309,53	
9 Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	100%	4.780	189	903	1,371	259,21	
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12	100%	9.120	175	1.596	2,617	457,93	
- idem utenze giornaliere	14,22	18,24	100%	18.240	0	0	5,233	0,00	
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	100%	12.450	46	573	3,572	164,32	
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegnamerie, idraulico, fabbro, elettricista, parruc.	5,90	8,50	100%	8.500	14	119	2,439	34,14	
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	100%	9.480	36	341	2,720	97,92	
14 Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	100%	7.500	4.453	33.398	2,152	9.582,49	
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	100%	8.920	1.424	12.702	2,559	3.644,51	
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	39,67	60,88	100%	60.880	0	0	17,468	0,00	
- idem utenze giornaliere	79,34	121,76	100%	121.760	0	0	34,936	0,00	
17 Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	20%	34.150	356	12.157	9,798	3.488,23	
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	50%	16.990	418	7.102	4,875	2.037,67	
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	0%	12.590	0	0	3,612	0,00	
20 Ortofrutta, peschierie, fiori e piante	49,72	85,60	100%	85.600	0	0	24,561	0,00	
- idem utenze giornaliere	99,44	171,20	100%	171.200	0	0	49,121	0,00	
21 Discoteche, night-club	8,56	13,45	100%	13.450	0	0	3,859	0,00	
						76.691		22.004,35	

Verificato